

## **Regione Lazio**

**DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 marzo 2020, n. G03349

**Procedure operative regionali per la macellazione d'urgenza e revoca della determinazione n. G04998/2018.**

Oggetto : Procedure operative regionali per la macellazione d'urgenza e revoca della determinazione n. G04998/2018.

#### IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Su PROPOSTA del dirigente dell'Area Promozione della Salute e Prevenzione;

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 11 relativo alle strutture organizzative della Giunta regionale e l'articolo 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative di gestione;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione";

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R. n. 252 del 1<sup>a</sup> giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quali si è provveduto a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria, con decorrenza dal 6 giugno 2018;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;

VISTA la determinazione del 13 giugno 2018, n. G07633, come modificata con determinazione del 9 luglio 2018, n. G08633, con la quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;

VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 "Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257", come rettificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018 e n. G13374 del 23 ottobre 2018, con la quale, con decorrenza dal 5 novembre 2018, è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;

VISTA la direttiva del 25 ottobre 2018, prot. n. 665978 "Modifica alla Direttiva del Segretario Generale prot. 590257 del 27 settembre 2018." con la quale il Segretario Generale ha disposto, per questioni organizzative: "di posticipare la decorrenza della rimodulazione di cui alla direttiva prot. 590257 del 27 settembre 2018 al 14 novembre 2018";

VISTA la determinazione del 25 ottobre 2018, n. G13543 "Rettifica decorrenza riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria di cui alla determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 e successive modificazioni - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 25 ottobre 2018, prot. n. 665978" con la quale è stata posticipata l'effetto della decorrenza al 14 novembre 2018, del nuovo assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;

VISTO l'atto di organizzazione n. G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Promozione della Salute e Prevenzione alla Dott.ssa Alessandra Barca;

RICHIAMATA la seguente normativa europea in materia di sicurezza alimentare:

- Regolamento (CE) n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” e le successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

VISTO il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Decisione 453/2007/CE che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

VISTA la Decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE;

VISTA la determinazione regionale n. G13296 del 3 novembre 2015 "Linee guida regionali per l'attuazione degli Allegati IV e V del Regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, come modificato dai Regolamenti (CE) n. 56/203, (UE) n. 2015/728 e (UE) n. 2015/1162;

VISTO il regolamento (UE) 2016/1396 della commissione del 18 agosto 2016 che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto Commissario ad acta n. U00184 del 16.05.13 “Presenza d'atto dell'Accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002” – Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2005, in materia di benessere animale durante il trasporto;

VISTO il Regolamento n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;

VISTO il D.Lgs. 158/2006 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, che abroga la Direttiva 93/119/CE;

VISTO il documento ministeriale "Linee guida nazionali relative all'applicazione del Regolamento CE n° 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento" trasmesso con nota prot. 15111-P del 18.07.14;

VISTO in particolare l'Allegato III, Sezione 1, Capitolo VI del Regolamento (CE) n. 853/04, che disciplina le macellazioni d'urgenza - al di fuori del macello - di animali domestici sani che hanno subito incidenti o affetti da malattie funzionali tali da non poterli trasportare, ma che comunque non rendono la carne inadatta al consumo umano;

VISTO il Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, in applicazione dal 1° giugno 2014;

PRESO ATTO che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 218/2014, le carni di animali sottoposti a macellazione d'urgenza, che abbiano superato l'ispezione post mortem, non costituiscono un rischio per la salute pubblica e che pertanto vengono meno:

- l'obbligo di uno speciale marchio sanitario e
- la restrizione al mercato nazionale delle carni di animali macellati d'urgenza;

PRESO ATTO del contenuto della circolare ministeriale prot. 25822-P del 24.06.14 che fornisce indicazioni in materia di macellazione d'urgenza alla luce delle novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 218/2014 ed in particolare:

- competenze visita *ante mortem*
- trasporto carcasse al macello
- controlli di laboratorio sistematici sulle carni
- bollatura sanitaria e ambito di commercializzazione delle carni;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio che all'articolo 4 dispone che *in deroga all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, il veterinario ufficiale può effettuare ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza soltanto per gli ungulati domestici* ;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione dell'8 aprile 2019 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;

ATTESO CHE la normativa soprarichiamata prevede regole cogenti in materia di macellazione d'urgenza sia per gli operatori del settore alimentare (OSA) sia per i veterinari ufficiali delle ASL;

RILEVATA pertanto l'esigenza di fornire indicazioni operative per l'applicazione omogenea sul territorio regionale della disciplina prevista in materia di macellazione d'urgenza degli animali, nel rispetto della succitata normativa sulla sicurezza alimentare e sul benessere animale;

VISTA la determinazione regionale 13 aprile 2018, n. G04998 Macellazione d'urgenza - Nuove procedure operative.

PRESO ATTO della necessità di revocare la determinazione suddetta, in considerazione dei mutamenti normativi intervenuti;

VISTA la nota ministeriale DGISAN prot. 4577-P dell'11.02.2020 "disposizioni in materia di ispezioni *ante mortem* in caso di macellazione speciale d'urgenza – Chiarimenti in merito alla nota DGISAN prot. 68665/2019" con la quale il ministero chiarisce che il proprietario o detentore dell'animale, ove ricorrano gli estremi per una macellazione di urgenza, dovrà sempre e comunque richiedere l'intervento sarà richiesto un veterinario ufficiale alla Asl territorialmente competente, per la prescritta visita *ante mortem*.

VISTE le indicazioni regionali di cui alla nota prot. 170446 del 26.02.2020 con la quale vengono individuati i veterinari dipendenti del SSN quali titolati ad assolvere le visite *ante mortem* degli animali destinati alla macellazione speciale d'urgenza, in orario diurno anteponevole tale prestazione ad altre meno urgenti e nelle ore notturne e festive mediante la pronta disponibilità.

RITENUTO che le modalità di intervento di cui sopra assicurando l'indipendenza, prevenendo situazioni di conflitto di interessi che potrebbe compromettere l'imparzialità dei controlli che, nella fattispecie, sono mirati alla prevenzione di malattie anche a carattere zoonosico, alla verifica delle condizioni di benessere animale ed al corretto e prudente uso del farmaco;

PRESO ATTO che la Regione Lazio non ha disposto l'elenco dei veterinari liberi professionisti ai quali delegare la visita *ante mortem* nel caso di macellazione speciale d'urgenza;

VISTO il documento Allegato A "Procedure operative regionali per la macellazione d'urgenza", predisposto con la finalità di sostituire i contenuti tecnici e la relativa modulistica della procedura attualmente in vigore;

RITENUTO pertanto di approvare il documento di cui all'Allegato A "Procedure operative regionali per la macellazione d'urgenza", comprensivo della modulistica;

RITENUTO altresì di revocare la determinazione regionale 13 aprile 2018, n. G04998 Macellazione d'urgenza - Nuove procedure operative.

#### **DETERMINA**

Di approvare il documento "Procedure operative regionali per la macellazione d'urgenza", Allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato ai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl per l'attuazione di quanto previsto nell'Allegato A al presente atto.

Di stabilire che per “veterinario ufficiale” si intende un veterinario dipendente del SSN, in forza presso il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione delle Asl della regione Lazio.

Di revocare la determinazione regionale 13 aprile 2018, n. G04998 Macellazione d'urgenza - Nuove procedure operative.

Di riservarsi di apportare eventuali modifiche al presente atto ove si rendessero necessarie.

Di pubblicare il presente atto sul BURL.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di gg 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg 120 (centoventi) dalla notifica.

**IL DIRETTORE**  
Renato Botti

**Allegato A****Procedure operative regionali per la macellazione d'urgenza****Introduzione**

Finalità del presente atto è quella di definire modalità operative per l'espletamento della macellazione speciale d'urgenza al di fuori del macello (MSU), tenuto conto delle norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare e benessere animale.

Ai sensi del regolamento CE 853/2004, Allegato III, sezione I, capitolo VI, per macellazione d'urgenza si intende quella che avviene al di fuori del macello, su ungulati domestici sani, che abbiano subito un evento traumatico (incidente) tale da non poter essere trasportati al macello, onde evitare di arrecar loro inutili sofferenze.

Il regolamento (UE) 2017/625 all' art. 18 paragrafo 7 c) prevede che la Commissione ai sensi dell' art. 144 (esercizio della delega) adotti con atti specifici, i criteri e le condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando l'ispezione *ante mortem* può essere effettuata al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza.

Il regolamento (UE) 2019/624 all' art. 3 paragrafo 3 a) stabilisce che l'ispezione *ante mortem* può essere effettuata solo da un veterinario ufficiale in caso di macellazione d'urgenza come previsto dal Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, sezione I, capitolo VI.

Il medesimo Regolamento all' art. 4 prevede che in deroga all' art. 18, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) 2017/625, il veterinario ufficiale può effettuare ispezioni *ante mortem* al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza soltanto per gli ungulati domestici e fatta salva la conformità alle prescrizioni in materia di macellazione d'urgenza di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punti 1), 2) e 6), del Reg. (CE) n. 853/2004.

Il Reg. (UE) 2017/625 all' articolo 3 punto 32) definisce “veterinario ufficiale” un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all' art. 1, paragrafo 2.

La DGISAN prot n. 4577 del 11/02/2020 chiarisce che il proprietario o detentore dell' animale, in caso di macellazione speciale d'urgenza, dovrà sempre e comunque richiedere l'intervento di un veterinario ufficiale alla ASL territorialmente competente, per la prescritta visita *ante mortem*.

Pertanto, tenuto conto del dettato normativo e delle disposizioni ministeriali di cui alla nota prot. 4577/2019, si ritiene che siano i **veterinari dipendenti del SSN** in forza presso I Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl ad assolvere le visite *ante mortem* degli animali destinati alla macellazione speciale d'urgenza, in orario diurno antepoendo tale prestazione ad altre meno urgenti e nelle ore notturne e festive mediante la pronta disponibilità. Ove ricorrano gli estremi per una macellazione di urgenza, l'intervento sarà richiesto dal proprietario o detentore dell' animale alla Asl territorialmente competente.

Le modalità di intervento di cui sopra assicurando l' indipendenza, prevengono situazioni di conflitto di interessi che potrebbe compromettere l'imparzialità dei controlli che, nella fattispecie, sono mirati alla prevenzione di malattie anche a carattere zoonosico, alla verifica delle condizioni di benessere animale ed al corretto e prudente uso del farmaco.

Da ultimo si intende richiamare un altro riferimento importante contenuto nella definizione del “veterinario ufficiale” data dalla norma unionale e cioè che questo sia *adeguatamente qualificato* che nella fattispecie si deve intendere capace di eseguire un esame clinico per individuare eventuali malattie che fanno escludere il capo dalla macellazione, condizioni fisiche che ne individuino l’intrasportabilità, formato per gli aspetti relativi al protezione degli animali durante l’abbattimento e per quelli relativi alla corretta gestione del farmaco veterinario.

Pertanto, stante la multidisciplinarietà della procedura proposta, non si ritiene di dover individuare a priori con il presente atto l’Area Funzionale del Servizio Veterinario a cui assegnare la competenza per l’esecuzione della stessa, lasciando alle Asl la facoltà di optare per soluzioni diverse purchè venga assicurata la disponibilità di personale adeguatamente formato per l’esecuzione della procedura.

Il regolamento (CE) 1/2005, in materia di benessere animale durante il trasporto, all’All. I, Capo 1, punti 1 e 2 stabilisce le seguenti condizioni:

- Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili.
- Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se:
  - non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
  - presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
  - sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
  - sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;

Lo stesso regolamento all’All. I, Capo 1, punto 3, stabilisce che gli animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se :

- presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze aggiuntive; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;
- sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all’animale sofferenze o maltrattamenti inutili;
- sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decorazione o la castrazione, purché le ferite siano completamente cicatrizzate.

E’ pertanto discrezionalità del veterinario valutare i casi di possibile trasportabilità degli animali, così come definiti nell’All. I, Capo 1, punto 3 nonché le procedure da adottare per ridurre al minimo le sofferenze degli animali da trasferire al macello per sottoporre l’animale a **macellazione di emergenza**. In tal caso il veterinario che ha valutato lo stato di salute dell’animale redige il Certificato di Trasportabilità previsto dall’ ALL. I, Capo I, Punto 3 del Reg. (CE) n. 1/2005.

### **Casi di esclusione dalla macellazione**

Poiché la macellazione d’urgenza richiama il concetto di “incidente”, in primo luogo occorre premettere che in alcune circostanze animali a terra non possono essere destinati in alcun modo alla macellazione in quanto le relative carni non possono essere giudicate idonee al consumo umano.

In particolare, non possono essere macellati animali a terra appartenenti alla seguenti categorie:

- animali non correttamente identificati. Il veterinario ufficiale verifica il rispetto, da parte dell’operatore del settore alimentare, dell’obbligo di garantire, a norma dell’allegato III,



sezione I, capitolo IV, punto 3, del Reg. (CE) n. 853/2004, che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del consumo umano siano correttamente identificati. Il veterinario ufficiale provvede affinché gli animali di cui non è possibile stabilire l'identità siano abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano.

- animali affetti da una malattia o una condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che presentano i segni clinici di una malattia sistemica o di cachessia, o di qualsiasi altra condizione tale da rendere le carni non idonee al consumo umano (Reg. (UE) n. 2019/627 art. 43 p 3);
- animali che possono presentare residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate o residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate, antiparassitari o contaminanti in quantità superiori ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione siano trattati in conformità agli artt. da 16 a 19 della direttiva 96/23/CE (Reg. (UE) n. 2019/627 art. 43 p 5);
- animali per i quali nel corso dell'ispezione *ante mortem*, presso l'azienda di provenienza, è constatata una non conformità che comporta un rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) n. 2019/627 art. 43 paragrafo 6. Il veterinario ufficiale non autorizza il trasporto degli animali al macello e si applicano le pertinenti misure relative alla comunicazione dei risultati delle ispezioni in conformità al Reg. (UE) n. 2019/627 art. 39, paragrafo 2, lettera b), punti i) e iii).

In questi casi il veterinario ufficiale dispone l'abbattimento in loco con metodo eutanasico, destinando la carcassa alla distruzione, secondo le modalità definite dal Reg. (CE) n.1069/2009. E' quindi il veterinario ufficiale che valuta le condizioni dell'animale e decide se trattasi di una macellazione d'urgenza o di abbattimento dell'animale sul posto.

### **PROCEDURA OPERATIVA MACELLAZIONE D'URGENZA**

Il Reg. (UE) n. 2019/624 all'art. 3 paragrafo 3 lettera a) stabilisce che l'ispezione *ante mortem* può essere effettuata solo da un veterinario ufficiale.

Tali attività riguardano nello specifico:

- visita *ante mortem*;
- verifica del corretto stordimento;
- verifica del corretto dissanguamento;
- verifica del livello di competenza degli operatori nell'ambito del benessere animale;
- verifica del rispetto delle buone prassi igieniche nel corso delle operazioni di dissanguamento, eviscerazione (eventuale), caricamento sul mezzo di trasporto.

### **Visita *ante mortem***

Nel corso della visita *ante mortem* dovrà essere posta particolare attenzione a:

- corretta identificazione dell'animale;
- verifica di eventuali sintomatologie relative a condizioni sanitarie dell'animale che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali, ponendo particolare attenzione a sintomi riferibili a malattie infettive e a sintomi neurologici;
- verifica di eventuale somministrazione di trattamenti farmacologici e, nel caso, del rispetto dei relativi tempi di sospensione, laddove previsti. Nell'accertare questi aspetti il veterinario ufficiale procede alla verifica delle registrazioni aziendali e di eventuali segni clinici che possono dare adito al sospetto di trattamenti farmacologici;

- presenza sull'animale di lesioni croniche che potrebbero deporre per uno stato prolungato di sofferenza con conseguenti ripercussioni sia sul benessere che sulla sicurezza alimentare;

Nel caso in cui vengano riscontrati sintomi riferibili a malattie infettive denunciabili o a patologie neurologiche, il veterinario ufficiale procederà agli accertamenti necessari ad accertare l'agente eziologico.

In caso di esito favorevole alla visita *ante mortem*, il veterinario ufficiale redigerà un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato V del Reg. di esecuzione (UE) n. 2019/628 della Commissione (vedi fac-simile). Il certificato sanitario accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato.

Eventuali osservazioni pertinenti per la successiva ispezione delle carni sono registrate nel certificato sanitario nel quale vengono chiaramente riportate:

- l'identificazione dell'animale;
- l'identificazione dell'allevamento
- luogo della macellazione d'urgenza
- destinazione dell'animale
- identificazione del mezzo di trasporto
- ora e data della visita *ante mortem* e della macellazione
- motivo della macellazione
- osservazioni salute e benessere degli animali
- trattamenti somministrati
- conformità dei registri e documentazione relativa agli animali

Tale dichiarazione deve essere emessa in quadruplica copia:

- l'originale accompagna l'animale al macello;
- una copia resta agli atti dell'allevamento;
- una copia viene trattenuta dal trasportatore;
- una copia resta al veterinario certificatore.

Oltre alla suddetta dichiarazione la carcassa dell'animale per l'invio al macello deve essere accompagnata da:

- passaporto (quando previsto: bovini ed equini);
- informazioni relative alla catena alimentare (ICA) che, in deroga ai tempi previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004 (Allegato II, Sezione III, Punto 2), per la macellazione d'urgenza possono arrivare al macello contestualmente all'arrivo della carcassa;
- modello 2/33 se pertinente.

### **Stordimento e iugulazione**

In conformità alle disposizioni vigenti in materia di benessere animale e al fine di tutelare la sicurezza degli operatori il capo deve essere adeguatamente stordito prima di procedere alla iugulazione.

Gli operatori che eseguono dette attività devono disporre dell'apposito certificato di idoneità di cui al regolamento CE 1099/2009.

Si riporta di seguito la sintesi delle disposizioni ministeriali di cui alla circolare prot. 15111-P del 18.07.14 “ Linee guida nazionali relative all’applicazione del regolamento CE n° 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento”:

<p><b>Regolamento (CE)853/2004, Allegato III, sezione 1, capitolo VI</b></p>	<p>Macellazione d’urgenza al di fuori del macello</p>	<p>Qualora ricorrano le condizioni definite dal Regolamento 853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI, punti 1 e 2 (“<i>Un animale per il resto sano deve aver subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere</i>” e “<i>un veterinario deve eseguire l’ispezione ante mortem dell’animale</i>” e nel rispetto del Regolamento (CE) 1099/2009, l’animale può essere sottoposto alla macellazione d’urgenza al di fuori del macello secondo le ulteriori condizioni definite dal medesimo capitolo VI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tale macellazione, dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009</li> <li>• è previsto lo stordimento</li> <li>• il personale che esegue la macellazione d’urgenza fuori dal macello deve essere in possesso del certificato d’idoneità.</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tali operazioni devono inoltre essere sempre eseguite sotto la supervisione del veterinario ufficiale che ha eseguito la visita *ante mortem*, che assicura la corretta esecuzione di stordimento e iugulazione. Lo stordimento deve essere eseguito con una delle metodiche autorizzate di cui al Reg. CE 1099/2009.

Si ritiene che lo stordimento mediante pistola a proiettile captivo possa essere considerato come metodo di elezione. A tal riguardo si rimanda alle indicazioni di cui all’Allegato IV “MANUALE DI GUIDA DI BUONE PRATICHE DI MACELLAZIONE” della circolare ministeriale prot. 15111-P del 18.07.14 “ Linee guida nazionali relative all’applicazione del regolamento CE n. 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento”.

Qualora si voglia utilizzare la testa dell’animale per il successivo disosso, immediatamente dopo aver effettuato lo stordimento, il foro sull’osso frontale deve essere chiuso mediante idoneo tappo al fine di evitare fuoriuscita di materiale cerebrale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il dissanguamento deve avvenire con l’animale sospeso.

Il sangue deve essere raccolto in un contenitore idoneo al fine del successivo conferimento al macello, unitamente alla carcassa.

Al termine del dissanguamento prima di caricare il capo è necessario proteggere la ferita iugulatoria con materiale impermeabile e pulito per evitarne la possibile contaminazione.

L’eventuale eviscerazione dell’animale deve essere limitata alla rimozione in maniera igienica degli stomaci e del pacchetto intestinale, che devono comunque accompagnare la carcassa al macello in uno o più contenitori puliti e chiusi, chiaramente identificati in maniera da permettere la correlazione con la carcassa.

Il veterinario ufficiale può autorizzare l’esecuzione di tali attività esclusivamente nel caso in cui queste avvengano con animale sospeso, nel rispetto delle buone pratiche igieniche, preservando la carcassa da qualsiasi ulteriore contaminazione derivante dalla eventuale rottura degli organi addominali e/o dalla contaminazione della linea di taglio della cavità addominale.

Considerate le condizioni igienico-ambientali in cui gli operatori potrebbero essere chiamati ad operare è consigliabile che, oltre allo stordimento ed al dissanguamento, nessun’altra operazione venga eseguita sull’animale.

### **Trasporto della carcassa al macello**

Il capo stordito e iugulato deve essere caricato in un mezzo pulito, preventivamente lavato e sanificato. Il sangue ed eventualmente i visceri devono essere trasportati sullo stesso mezzo in contenitori chiusi e correlabili al relativo animale di provenienza.

In linea di massima il trasporto non deve superare le due ore, anche in caso di utilizzo di un mezzo refrigerato, qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario, tenuto conto della difficoltà di produrre un significativo abbassamento della temperatura della massa corporea della carcassa.

Nel rispetto dei principi di biosicurezza è possibile caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti da allevamenti diversi, tuttavia si dovrà tener conto, in caso di carico multiplo, che il trasporto non dovrebbe superare le 2 ore.

Non è ammesso il trasporto in contemporanea sullo stesso mezzo, di capi sottoposti a macellazione d'urgenza e di animali vivi, anche se opportunamente separati.

### **Controlli al macello**

Il veterinario ufficiale competente per il controllo al macello esegue sempre le seguenti verifiche:

- presenza e corretta compilazione della documentazione di scorta;
- corretta identificazione dell'animale;
- presenza della dichiarazione relativa a eventuali trattamenti farmacologici e/o verifica della eventuale presenza di segni indicatori di un possibile trattamento avvenuto;
- indicazione della data e dell'ora di abbattimento. Ai fini del rispetto del requisito delle 2 ore verifica che i tempi di trasporto indicati siano coerenti con la effettiva distanza coperta dal mezzo nel tragitto dall'allevamento al macello;
- presenza di una protezione a livello del taglio iugulatore;
- chiusura del foro causato dalla pistola a proiettile captivo qualora si intenda destinare la testa al disosso;
- presenza di apposito contenitore contenente il sangue raccolto in fase di dissanguamento ed eventualmente di apposito contenitore per i visceri;
- visita *post mortem*, anche per confermare la diagnosi effettuata dal veterinario ufficiale in sede di visita *ante mortem*.

Qualora durante l'effettuazione delle verifiche descritte e della visita *post mortem* vengano riscontrate delle irregolarità formali nella documentazione di scorta, il veterinario ufficiale del macello richiede la regolarizzazione della stessa; viene comunque autorizzato il completamento delle operazioni di macellazione, viene disposto il "Vincolo Sanitario" con isolamento della carcassa e relative frattaglie.

Nel caso in cui la non conformità non venga risolta entro le 48 ore successive le carni vengono dichiarate non idonee al consumo umano e smaltite come sottoprodotto di origine animale.

Nel caso di trasporto non refrigerato, se al momento dell'arrivo al macello sono trascorse più di due ore dal momento dell'abbattimento in linea generale il capo viene dichiarato non idoneo al consumo umano e smaltito come sottoprodotto di origine animale. E' pertanto consigliato individuare il mattatoio più vicino all'allevamento o più velocemente raggiungibile.

Al termine delle operazioni di macellazione, in caso di esito favorevole della visita *post mortem* tutti i capi macellati d'urgenza fuori del macello vengono sistematicamente sottoposti ad ulteriori esami analitici al fine di valutare la presenza di eventuali contaminazioni batteriche nelle masse muscolari profonde a seguito di batteriemie pre o post iugulazione e/o la presenza di residui di sostanze azione inibente o antiinfiammatori steroidei e non (cortisonici e AINS).

L'esecuzione sistematica dell'esame batteriologico, come prescritto dalla circolare ministeriale, si rende necessaria a fronte delle particolari condizioni nelle quali viene condotta la macellazione d'urgenza al di fuori del macello, che potrebbero comportare una contaminazione delle carni.

La ricerca sistematica dei residui di farmaci ad azione antibatterica e antinfiammatoria, è indicata a fronte della non prevedibilità dell'evento che ha portato alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello dell'animale e che avrebbe potuto comportare l'impossibilità di rispettare i tempi di sospensione.

A tal fine il Veterinario Ufficiale del macello procede sempre al campionamento ufficiale in 5 aliquote per la ricerca di residui, con sequestro cautelativo della carcassa, conformemente alle procedure del PNR (campione piano SOSPETTO, tipologia campionamento A SEGUITO DI MSU) e specificatamente:

ricerca antibiotici : muscolo

ricerca antiinfiammatori non steroidei (AINS) : muscolo

ricerca cortisonici : FEGATO

Come indicato nel piano, ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 100 g di tessuto.

Relativamente agli accertamenti microbiologici, dovranno invece essere prelevati i seguenti campioni:

- un campione di muscolo in aliquota unica (cubo di spessore di 10/15 cm) per la ricerca di agenti batterici:
  - prove di default (da indicare in assenza di chiare indicazioni in fase di visita clinica e/o indagine anamnestica): Salmonella spp, Enterobatteri, Clostridium perfringens;
  - eventuali altre prove supplementari da indicare, insieme o in alternativa, in funzione del sospetto clinico o dei dati riportati in anamnesi: STEC, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp, Yersinia enterocolitica, Stafilococchi coagulasi positivi;
- un campione di fegato in aliquota unica (cubo di spessore di 10/15 cm) per agenti batterici patogeni (Salmonella spp.).

Vedere al riguardo le “PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO PER MACELLAZIONE D'URGENZA FUORI DAL MACELLO”

Si ricorda che ai sensi del PNR, per ogni verbale di campionamento è prevista una sola matrice; di conseguenza occorre compilare 3 verbali (a cui saranno attribuiti 3 numeri di registrazione) per ciascun animale sottoposto a macellazione d'urgenza:

La compilazione dei verbali di accompagnamento dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso l'uso del SIEV.

In particolare il Veterinario Ufficiale dovrà effettuare 3 pre-accettazioni :

- Verbale per esame batteriologico da muscolo e fegato (vedi facsimile)
- Verbale PNR per sostanze ad attività inibente e AINS da muscolo
- Verbale PNR per residui di cortisonici da fegato

Ogni campione corredato dell'apposita documentazione deve essere conferito all'IZS che procederà all'accettazione dei campioni e la loro consegna ai laboratori di competenza.

## **Procedura SIEV**

La macellazione d'urgenza viene registrata su SIEV seguendo la seguente procedura:

- Menù Macellazione / Inserimento / Singola

Selezionare il macello ed inserire i dati anagrafici del capo macellato, dell'azienda di ultima detenzione, del proprietario, del documento di trasporto, della macellazione (selezionando macellazione d'urgenza), inserendo le informazioni anamnestiche nel campo "note" e salvando la pagina;

- Menu Macellazione / Registri / Inserimento-modifica

Selezionare il capo oggetto di macellazione d'urgenza;

Nel registro dei campioni cliccare sul pulsante "nuova" ed inserire:

1. Motivo: Piano nazionale residui, Materiale: Muscolo, Esame: Antibiotici + AINS;
2. Motivo: Piano nazionale residui, Materiale: Fegato, Esame: Cortisonici;
3. Motivo: Esame batteriologico, Materiale: Muscolo, Esame: selezionare l'esame che si intende richiedere;
4. Motivo: Esame batteriologico, Materiale: Fegato, Esame: agenti batterici patogeni
5. Cliccare sul pulsante "inserisci".

- Menu Macellazioni / Campioni / Invio

Selezionare alternativamente il motivo di prelievo:

Piano nazionale residui e digitare su "compila verbale"

Esame batteriologico e compilare il relativo verbale di prelievo.

Con "Salva e Stampa scheda di accompagnamento" si riceve il Numero di registrazione dell'IZS e si stampa la scheda di accompagnamento per l'invio materiale dei campioni al laboratorio d'esame.

Stampare la lettera da inviare all'allevamento di provenienza.

Poiché ai sensi del Regolamento CE n. 999/2001 per animali appartenenti alle categorie a rischio si intendono:

- i capi macellati d'urgenza
- i capi macellati in differita
- i capi morti

se il bovino sottoposto a macellazione d'urgenza ha un'età superiore a 24 o 48 mesi, a seconda del Paese di provenienza, deve essere sottoposto a test BSE con prelievo dell'obex ed il veterinario ufficiale deve disporre il vincolo sanitario:

- della carcassa oggetto di campionamento;
- della carcassa che precede il bovino macellato d'urgenza in catena e delle due carcasse che seguono il bovino macellato d'urgenza in catena
- di tutte le parti edibili ottenute dagli animali di cui sopra.

In conformità alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute 10094-P del 06/09/2013 e tenuto conto che solitamente le operazioni di macellazione di urgenza avvengono in situazioni non concomitanti con la macellazione ordinaria, il Veterinario Ufficiale responsabile del macello può concedere una deroga ai requisiti di cui sopra, nel caso in cui presso il macello sia operativa una specifica procedura atta ad escludere la possibilità di contaminazione crociata tra le carcasse (congrua separazione tra carcasse che devono essere sottoposte a test e carcasse che non devono essere sottoposte a test, utilizzo di sega e coltelleria differenziata).

In attesa degli esiti analitici si dispone quindi:

- che la carcassa dell'animale venga correttamente identificata mediante apposizione di un cartello e posta in vincolo sanitario con divieto di movimentazione;
- la distruzione come sottoprodotti di Categoria 1 delle parti non edibili dell'animale nel caso in cui queste non possano essere mantenute in vincolo sanitario (fegato, cuore, polmoni, reni, pacchetto gastrico, coda, testa compresa la lingua e i masseteri, mammella, organi genitali).

Il giudizio di idoneità al consumo umano della carcassa viene quindi emesso sulla base di una valutazione complessiva della:

1. diagnosi effettuata in corso di visita *ante mortem*, riportata sui documenti di accompagnamento del capo, tenendo in particolare considerazione eventuali evidenze documentali relative alla somministrazione di sostanze farmacologicamente attive;
2. evidenze raccolte nel corso della vista *post mortem* eseguita in macello;
3. esiti delle indagini di laboratorio di tipo microbiologico e chimico.

Si rammenta che il riscontro della presenza di germi patogeni nelle masse muscolari profonde costituisce sempre motivo di giudizio di non idoneità delle carni per il consumo umano.

Nel caso in cui a seguito delle valutazioni di cui sopra venga emesso un **giudizio di non idoneità** al consumo il veterinario ufficiale:

- ne informa l'allevatore utilizzando il modello previsto all'allegato I del Reg. UE n. 2019/627;
- dispone l'invio della carcassa al trattamento come sottoprodotto di origine animale secondo le disposizioni contenute nel Reg. 1069/2009.

Nel caso di conferma di superamento dei limiti di legge o in caso di trattamento illecito le spese di queste ultime analisi saranno a carico dell'OSA, conformemente a quanto previsto nel PNR .

Per i provvedimenti conseguenti a tali non conformità si rimanda al PNR ed al Reg. (UE) n. 2019/2090.

Nel caso in cui a seguito delle valutazioni di cui sopra le carni vengano **ammesse al consumo** il veterinario ufficiale:

- dispone lo svincolo della carcassa;
- autorizza la normale bollatura sanitaria della carcassa .

Dal 1° giugno 2014, data di applicazione del Reg. (CE) n. 218/2014, le carni provenienti da animali macellati d'urgenza e destinate al libero consumo possono essere commercializzate senza restrizioni di mercato.

Nel caso in cui, in base al Paese di provenienza ed età (Paesi a rischio BSE controllato o indeterminato ed attualmente 30 mesi di età), la colonna vertebrale del bovino macellato d'urgenza sia da considerare Materiale Specifico a Rischio ai sensi del Reg. CE n. 999/2001 (come modificato dal Reg. UE n. 2015/1162), l'OSA deve garantire che la rimozione della stessa avvenga esclusivamente all'interno di una struttura autorizzata allo svolgimento di tale attività.

Poiché la macellazione d'urgenza fuori dal macello riguarda per lo più bovini a fine carriera, nel caso in cui, in base alla età e provenienza (attualmente 30 mesi per gli animali originari di uno Stato membro o di un paese terzo o di una loro regione avente un rischio di BSE controllato o indeterminato), la colonna vertebrale di tali animali sia da considerare Materiale Specifico a Rischio

ai sensi del Reg. CE 999/2001, l'OSA deve garantire che la rimozione della stessa avvenga esclusivamente all'interno di una struttura autorizzata allo svolgimento di tale attività.

Al fine di garantire il mantenimento di una efficace catena di comunicazione tra i diversi operatori si ricorda che in base alle disposizioni di cui al Reg. CE 999/2001, Allegato V:

- il documento commerciale relativo a tali carni deve sempre contenere informazioni specifiche in merito al numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, all'interno di un impianto autorizzato.
- qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale all'interno di un impianto autorizzato, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui al Reg. CE 1760/2000 mediante una striscia blu chiaramente visibile.

Nel caso in cui il destinatario delle carni, diverso da uno stabilimento riconosciuto per attività di sezionamento (Codice SANCO "CP"), non disponga di una specifica autorizzazione in merito, il macello deve procedere alla rimozione della colonna vertebrale prima che la carcassa lasci lo stabilimento.

### **Considerazioni finali**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del Reg. (CE) n. 1099/2009, le specifiche operazioni di macellazione speciale d'urgenza (maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, valutazione dell'efficacia dello stordimento, sospensione o sollevamento di animali vivi, dissanguamento), devono essere effettuate esclusivamente da persone in possesso del "certificato di idoneità" di cui all'art. 21 del medesimo regolamento rilasciato dalla Asl competente.

Sono esentati dall'aver il certificato d'idoneità coloro in possesso di :

- 1) diploma di laurea in Medicina Veterinaria;
- 2) diploma di laurea in Scienze delle produzioni animali. (Linee guida nazionali e indirizzi operativi in applicazione del Reg. (CE) n. 1099/2009).

Per garantire la realizzazione di condizioni di carico, di trasporto e di macellazione adeguate e accettabili per il benessere animale e l'igienicità delle carni, è necessario che i Servizi Veterinari delle Asl tengano a disposizione degli allevatori l'elenco dei macellatori adeguatamente formati in materia di rispetto del benessere animale e disponibili a recuperare le carcasse di animali macellati d'urgenza, con i relativi giorni e orari di lavorazione. Può essere utile disporre preventivamente della disponibilità a garantire il servizio di macellazione anche nei giorni e in orari non lavorativi.

E' infine auspicabile che presso ogni Asl sia definita una procedura operativa che recepisca le indicazioni contenute nel presente atto e vengano previsti interventi di **formazione specifica** sull'argomento, capace di garantire personale veterinario adeguatamente formato per l'espletamento degli interventi in campo, tenendo in considerazione quanto già esplicitato in merito.



## ALLEGATO V

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL  
MACELLO IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/624 DELLA  
COMMISSIONE (\*)****MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL  
MACELLO****CERTIFICATO UFFICIALE***in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello*

Nome del veterinario ufficiale: .....

Numero: .....

## 1. Identificazione degli animali

Specie: .....

Numero di capi: .....

Marchio di identificazione: .....

## 2. Luogo della macellazione d'urgenza

Indirizzo: .....

Identificazione del locale di stabulazione\*: .....

## 3. Destinazione degli animali

Gli animali verranno trasportati al seguente macello: .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto: .....

## 4. Altre informazioni pertinenti

.....

## 5. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che

1) gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ..... (orario) del ..... (data) e giudicati idonei alla macellazione,

2) sono stati macellati alle ..... (orario) del ..... (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente,

3) il motivo della macellazione d'urgenza è stato:

.....

4) sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e il benessere degli animali:

.....

5) agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti:

.....

6) i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinavano il divieto di macellarli.

Fatto a: .....

(Luogo)

il: .....

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

(\*) facoltativo

## PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO PER MACELLAZIONE D'URGENZA FUORI DAL MACELLO

Considerata la particolare tipologia di campione è assolutamente necessario da parte dell'operatore adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare la contaminazione accidentale dello stesso durante la fase di prelievo.

Prima di procedere al campionamento è necessario disporre delle seguenti attrezzature

- **Coltello:** Utilizzare un coltello ben affilato, lavarlo accuratamente con acqua calda, detergente sgrassante e spugna abrasiva al fine di rimuovere tracce di sporcizia e/o patine di materiale grasso o proteico. Immergere il coltello nello sterilizzatore per almeno 20/30 secondi, in alternativa eseguire una flambatura a caldo.
- **Guanti:** Utilizzare guanti monouso puliti.
- **Sacchetti:** Utilizzare sacchetti in plastica sterili per i campioni destinati alla analisi microbiologica e un sacchetto in plastica non sterile per il campione muscolare destinato alle analisi chimiche.

### **Prelievo campione di muscolo analisi microbiologica**

Eseguire due incisioni come in figura a livello della regione della spalla ad una distanza di almeno 15 cm l'una dall'altra. Le incisioni devono essere sufficientemente profonde, è fondamentale che sia rispettata la distanza tra le stesse, in modo che il campione abbia uno spessore di almeno 10/15 cm.

Scollare la porzione muscolare compresa tra le due incisioni dai tessuti sottostanti avendo cura di afferrare la stessa con la mano pulita (quella che non è stata a contatto con il manico del coltello) e limitare il più possibile i contatti tra la parte da prelevare ed il resto della carcassa.

Una volta staccata la porzione di muscolo dalla carcassa, tenerla con la mano pulita evitando contatti della stessa con il resto della carcassa e con la mano sporca (quella che è stata a contatto con il manico del coltello).

Inserire il campione prelevato all'interno del sacchetto sterile e chiudere lo stesso.

Identificare il campione in maniera tale da mantenere il collegamento dello stesso con la carcassa e con il relativo verbale di prelievo.

### **Prelievo campione per analisi chimiche**

Seguire le indicazioni del PNR (campione su sospetto a seguito di Msu).

### **Conservazione e trasporto dei campioni**

Al fine di evitare confusione è consigliabile che i campioni prelevati da uno stesso animale vengano raggruppati in un unico sacchetto più grande.

Trattandosi di campioni destinati in parte ad analisi microbiologiche è necessario che gli stessi vengano conservati in macello a temperatura di refrigerazione e consegnati in laboratorio il prima possibile, comunque entro le 24 ore successive al prelievo.

Il trasporto deve avvenire in contenitore refrigerato, provvisto di apposito materiale sentinella per rilevazione temperatura di trasporto e consegna



**A.S.L. ....**  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
 Servizio Veterinario - Area "B" - Ispezione Alimenti



**FAC-SIMILE**  
**Verbale macellazione d'urgenza fuori dal macello Reg. 853/2004 - Esame batteriologico**

**SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

Verbale n.....

Servizio Diagnosi.....

Il sottoscritto,....., Veterinario ufficiale presso il macello ..... sito in .....  
 Approval Number: .....

ha provveduto al prelievo di campioni di:

**FEGATO - MUSCOLO -**

dalla carcassa di un animale di specie ..... razza ..... Sesso ..... Categoria .....n. di identificazione ..... n. di macellazione ....., proveniente dall'allevamento ..... Codice Aziendale .....

Diagnosi o sospetti diagnostici a seguito di *visita ante e post mortem*:

**Analisi di laboratorio richieste**

CAMPIONE	MATRICE	PROVA
1	FEGATO	AGENTI BATTERICI PATOGENI
2	MUSCOLO	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
2	MUSCOLO	SALMONELLA SPP.
2	MUSCOLO	ENTEROBATTERI

La carcassa ed i relativi visceri sono posti in vincolo sanitario.

**Firma del titolare dell'impianto**

**Veterinario**  
**Timbro e firma**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_